



Simone Beatrice

ALLEGATO "A" AL N. 28832 DI RACCOLTA

**STATUTO
della "Fondazione Super Sud"**

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

- 1.1 E' costituita la Fondazione denominata "**Fondazione Super Sud**".
- 1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile. La Fondazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, una volta ottenuta la iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "**Fondazione Super Sud ETS**".

ART. 2

SEDE

- 2.1 La Fondazione ha sede in Salerno, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

- 3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale principalmente in materia di: organizzazione della democrazia e delle istituzioni democratiche; forme e strumenti della partecipazione politica; riforma delle istituzioni internazionali, europee, statali e locali; diritti e libertà costituzionali; organizzazione e funzionamento delle amministrazioni pubbliche; qualità della regolazione; valutazione delle politiche pubbliche; finanza pubblica; regolazione dell'economia e dei mercati; riforma del welfare, politiche sociali e sanitarie; politiche della formazione, della ricerca, dell'ambiente, del territorio e dell'energia; organizzazione e riforma dei servizi pubblici; trasformazione digitale; forme e strumenti di amministrazione condivisa in attuazione del principio di sussidiarietà. E' ispirata ai principi di solidarietà e sussidiarietà dell'Unione Europea e fornisce consulenza ed assistenza coloro (persone fisiche o giuridiche; enti anche istituzionali o società, ecc.) che investono nel sociale, ad eliminare la discriminazione e la povertà; a creare posti di lavoro in aree ad elevate tasse di disoccupazione. Intende perseguire finalità di progresso dei popoli del Mediterraneo e del Sud Europa anche attraverso la crescita economica e sociale delle Regioni del Sud Italia in uno con la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e la promozione della cultura e delle tradizioni nel medesimo contesto territoriale. Facilitare l'accesso ai fondi europei, nazionali e regionali, alle imprese, categoria e agli enti pubblici e privati. Determinare un progresso nell'area euro-mediterranea che inserisca nei programmi di sviluppo dell'intero paese e continente, dare un contributo di aiuto e di supporto alle Istituzioni pubbliche e private per adeguare le strategie, in primis, dell'Italia sull'utilizzo dei fondi, tra i quali quelli di sviluppo regionale dell'Unione Europea.

Per il conseguimento, degli obiettivi, la Fondazione opererà nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive*

modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- u) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

a1) attività di inclusione sociale, integrazione cittadini stranieri e promozione sociale.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per il conseguimento, di questi obiettivi, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere la raccolta diretta e indiretta di fondi, siano essi frutto di donazioni o legati a sponsorizzazioni, ottenere finanziamenti pubblici privati, da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- promuovere l'utilizzo della consulenza specialistica necessaria per l'accesso ai fondi europei, nazionali e regionali, alle imprese, alle associazioni di categoria così come a chiunque abbia presentato o intenda presentare progetti per utilizzare fondi europei;
- realizzare iniziative volte a promuovere l'accesso a fondi finanziamenti europei, nazionali e regionali attraverso una migliore offerta formativa;
- monitorare il territorio, individuandone i processi di sviluppo allo scopo di fornire attività formativa e di orientamento al lavoro promuovendo ogni opportuna iniziativa affinché gli stessi processi si realizzino;
- Promuovere iniziative turistiche e culturali sinergiche che con lo scopo di favorire lo sviluppo del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, (lavoro, piani studio, formazione, scuole privati enti associati società ecc)
- Sportello di "orientamento" consulenza ed assistenza per le scelte formative e per le opportunità lavorative oltre che start up e progettazione per supportare i ragazzi, studenti, giovani e non solo ad orientarsi ed assistere gli stessi sia nella variegata offerta formativa regionale e nazionale, pubblica e privata, finanziata e non oltre a metterli a conoscenza delle eventuali possibilità di finanziamenti per nuove attività, con svariata offerta di servizi sia on line che fisici attraverso il supporto di personale tecnico, professionale e specializzato (commercialisti, progettisti, avvocati, tecnici ecc) sia on line che fisicamente recandosi presso le sedi associative.
- Consolidare e favorire ulteriormente i rapporti esistenti tra gli Istituti scolastici, il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, con la finalità di mettere a disposizione, nelle forme più ampie possibili, lo Sportello come "Luogo Risorsa" ossia un luogo fisico che offrisse servizi innovativi di sup-

porto per la transizione al lavoro, o da lavoro a lavoro, e per lo sviluppo della cultura tecnica. servizi, quali Assistenza redazione curriculum vitae e lettera di presentazione, assistenza bandi e/o proposte formative dei vari Enti, valutazione competenze, accompagnamento al lavoro, consultazione gratuita offerte lavorative,

- consultazione proposte formative, Job Scouting, proattivazione dei profili meritevoli a cura dei Candidate Manager d'agenzia, Attraverso anche gli strumenti quale Borsa formazione e Lavoro oltre che altre iniziative.
- Partecipare a programmi e bandi a afferenti ai propri scopi sociali promossi dell'Unione Europea dai Ministeri di stato dalle Regioni e da ogni altro ente organismo pubblico privato a afferenti con i propri scopi sociali;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità provinciale;
- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della provincia;
- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.
- promuovere l'utilizzo della consulenza specialistica per l'accesso ai fondi europei, nazionali regionali, alle imprese, alle associazioni di categoria così come a chiunque abbia presentato o intenda presentare progetti per utilizzare i fondi europei;
- realizzare iniziative volte conoscenza dei meccanismi di a promuovere la perfetta accesso a fondi e finanziamenti europei, nazionali e regionali attraverso una migliore offerta formativa; offrire ogni supporto allo sviluppo delle aziende e degli Enti sia pubblici che privati attraverso la promozione dell'associazionismo, del partenariato e della certificazione di qualità, dei servizi di ricerca scientifica, di trasferimento tecnologico, dei servizi sostegno alla produzione;
- monitorare il territorio, individuandone i processi di sviluppo, allo scopo di fornire attività formativa e di orientamento al lavoro promuovendo ogni opportuna iniziativa affinché gli stessi processi si realizzino;
- promuovere iniziative turistiche e culturali, sinergiche con lo scopo di favorire lo sviluppo del patrimonio artistico e delle tradizioni e culture locali;
- partecipare a programmi e bandi afferenti ai propri scopi sociali promossi dall'Unione Europea, dai Ministeri di Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente organismo pubblico o privato afferenti con i propri scopi sociali;
- promuovere la formazione e riqualificazione del personale creando le condizioni per corsi di formazione anche professionale e di alta formazione;
- promuovere la ricerca lo studio sulla situazione economica e sociale, promuovere azioni volte a favorire le pari opportunità possibilità di concreta categorie svantaggiate;
- promuovere collaborazioni e collegamenti con istituzioni ed associazioni

culturali ed economiche;

- organizzare servizi di assistenza e di supporto alle strutture-pubbliche esistenti, organizzare seminari e promuovere giornate di studio, convegni, sulle manifestazioni, tematiche attinenti l'oggetto sociale e l'attività in genere svolta dalla stessa Associazione;
- nominare commissioni comitati ed altri organismi tecnici, scientifici e culturali per il conseguimento degli scopi sociali; aderire e partecipare ad altre entità, associazioni, consorzi od organismi che perseguano anche in parte gli stessi obiettivi sociali;
- Costituire un Osservatorio qualificato sulle azioni socio-economiche volte al progresso delle zone con disagio socio economico, quale e supporto al principale obiettivo dell'associazione e promuoverne la diffusione nell'opinione pubblica;
- svolgere l'azione più opportuna per la sempre maggiore diffusione in Italia e all'estero dei valori e delle politiche che ispirano l'Unione Europea;
- promuovere l'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- favorire lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni finalizzato alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle professionali; attitudini delle capacità
- promuovere iniziative rivolte ad instaurare rapporti di conoscenza, intesa e solidarietà con Stati, governi, associazioni culturali che agiscono in direzione dell'unità dell'Eurasia e del bacino del Mediterraneo valorizzare culture la funzione civilizzatrice svolta dalle e dalle tradizioni religiose fiorite nello spazio eurasiatico;
- indire manifestazioni culturali periodiche, readings, convegni congressi, conferenze, concerti, mostre etc., promuovere e incoraggiare pubblicazioni in grado di valorizzare le attività dell'Unione Europea, indire concorsi per borse di studio destinate a studenti, docenti, ricercatori ed artisti; indire concorsi rivolti a qualsiasi utenza;
- promuovere gli studi e le attività formative del campo della ricerca scientifica (corsi, seminari, Summer School et similia);
- promuovere e realizzare attività formative di intesa con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e con le università (corsi, seminari di perfezionamento, master etc.), le fondazioni e i centri culturali idonei, destinate a persone di ogni età e ceto;
- promuovere con mostre, convegni etc., la conoscenza dei territori dei paesi del mediterraneo, la loro storia, le bellezze naturali ed ambientali, le potenzialità turistiche e produttive;
- promuovere, anche di intesa con istituzioni scolastiche ed educative, corsi di formazione specializzata per giovani che vogliano avviarsi al lavoro.
- Costituiscono inoltre obiettivi necessari perché direttamente collegati con lo scopo associativo: stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o locatrice comodataria o comunque posseduti, stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

• istituire servizi di assistenza culturale per pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione;

• proporre di incontri di formazione, seminari, studi, conferenze, forum, viaggi e quant'altro inerenti la famiglia ed i minori;

• predisporre testi, documenti, elaborati, traduzioni quant'altro utile all'attività di promozione dei rapporti nazionali ed internazionali tra soggetti italiani ed esteri:

• proporre e gestire progetti avente carattere solidaristico con finalità socio assistenziale verso i soggetti beneficiari;

• compiere qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare, commerciale o finanziaria, e, in via esemplificativa, potrà vendere, acquistare, permutare, ipotecare, assumere prestiti e mutui anche ipotecari per finanziamento delle varie attività, assumere partecipazioni in altri Enti aventi oggetto analogo o connesso al proprio e potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività associative potranno essere svolte previa acquisizione, produzione, anche editoriale, diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione cartaceo, audiovisivo anche telematico in Italia ed all'estero di materiale comunque utile allo scopo prefisso.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti di legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo della Fondazione e successivamente incrementabile con conferimenti in denaro o beni mobili e immobili effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti con espressa destinazione a Fondo di Dotazione;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di amministrazione, venga destinata ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano e-

spressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono Fondatori i soci che hanno costituito la Fondazione.

8.2 Ciascuno dei Soci Fondatori potrà designare, persona destinata a succedergli nella qualifica di Fondatore con le prerogative e i diritti attribuiti statutariamente ai Fondatori; a sua volta il nuovo Fondatore avrà il medesimo diritto, e così in perpetuo.

8.3 I soci Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

10.5 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- Presidente della Fondazione;
- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.
- comitato scientifico.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, ad eccezione del primo Presidente che è stato nominato all'atto della costituzione della Fondazione ed è Giovanni D'Avenia

Il primo Presidente della Fondazione nominato in sede di atto costitutivo resterà in carica 3 anni e può essere riconfermato anche per più mandati.

Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Indirizzo, dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto in tutte le sedi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario e, al fine di consentire il conseguimento degli scopi, ha la facoltà di impegnare la Fondazione entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione e di adottare in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione. Qualora sia nominato un Direttore Generale quest'ultimo ha l'obbligo di relazionare al Presidente in merito all'attività svolta, con periodicità trimestrale, fatta salva la facoltà del Presidente di chiedergli e aggiornamenti e informazioni ritenuti necessari per l'esercizio della propria carica, accedendo direttamente agli atti e documenti della Fondazione.

ART. 13

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 14

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina da uno a tre componenti del Consiglio di Amministrazione;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 16

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un numero ulteriore di consiglieri variabile da 2 (due) a 6 (sei), nominati come segue:

il 50% (cinquanta per cento) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

i restanti dai Partecipanti, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

rico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione.

16.13 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può spettare il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 18

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione ex art. 12.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 20

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

ART. 21

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nei settori di attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Scientifico, determinerà il numero esatto dei suoi componenti, nel rispetto del numero minimo sopra indicato.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è convocato d'iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la convocazione, le modalità di svolgimento delle riunioni e per la verbalizzazione delle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni previste all'art 17 per il Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico non possono dare delega ma devono partecipare direttamente alle riunioni.

ART. 22

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 23

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato

Michele De Sio

Antonio Losacco

Carmen Scavone

Giovanni D'Avenia

Salvatore Giuzio teste

Claudio Contristano teste

Beatrice Simone notaio sigillo